

Mirandola, 03 Ottobre 2004

E' costituita un' associazione non lucrativa di utilità sociale denominata SOLIDARIETA' MISSIONARIA ONLUS.

La presente organizzazione si configura quale associazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi, in ottemperanza e nel rispetto del D.LGS. 460/97 art. 10 e segg.

L'associazione ha sede in comune di Carpi Corso Fanti n.13.

2 - L'associazione, per quanto riguarda lo scopo, il patrimonio, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione ed esclusione, la libera elettività e gratuità delle cariche sociali, la gratuità delle prestazioni degli associati, l'obbligo di formazione del bilancio, è regolata dalle norme contenute nello Statuto composto di n.17-diciasette- articoli.

3 - La durata della associazione è a tempo indeterminato.

4 - In conformità delle designazioni effettuate in via informale, vengono nominati componenti del primo Consiglio Direttivo, costituito da numero tre membri, che durerà in carica tre anni ai sensi dell'art.13- tredici- dello statuto i signori:

Magda Gilioli, sopra generalizzata, Presidente, cui spetterà la rappresentanza dell'associazione in giudizio,

Galavotti Enzo, sopra generalizzato vice Presidente, Mazzoli Giuseppe, sopra generalizzato, consigliere. I componenti nominati accettano contestualmente la carica.

5 - La quota associativa per il primo anno inizialmente sottoscritta e versata da ciascuno degli associati viene stabilita in euro 10- dieci. Il patrimonio iniziale dell'associazione è pertanto di euro 60-sessanta.

6 - Le spese inerenti e conseguenti a quest'atto sono a carico dell'associazione; si richiedono a riguardo le agevolazioni fiscali in tema di ONLUS.

STATUTO

Art. 1 - E' costituita la libera associazione denominata "Solidarietà Missionaria Onlus"

Art. 2 - L'Associazione ha sede in comune di Carpi, corso Fanti n.13

Art. 3 - Il presente statuto si uniforma ai principi indicati nel D. LGS. 460/97

Art. 4 - L'Associazione opera in piena autonomia, il cui valore è per essa irrinunciabile

L'essenza dell'Associazione è ancorata ai valori del dono e della solidarietà. La sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 5 - Oggetti e scopi dell'Associazione

L'Associazione "Solidarietà Missionaria Onlus" è senza finalità di lucro ed ha per oggetto e scopo, l'esclusivo perseguimento di attività di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e di beneficenza in genere, in conformità esclusivamente agli scopi di carattere socio-assistenziale e di solidarietà sociale individuati dalle leggi dello Stato e dagli Statuti Regionali.

In particolare l'attività dell'Associazione è diretta alle popolazioni indigene di tutto il mondo e principalmente per le popolazioni dei territori in cui la Diocesi di Carpi- svolge la propria attività missionaria, nonché attività di solidarietà sociale nei paesi del Terzo Mondo e a favore degli extracomunitari immigrati in Italia indigenti e bisognosi di assistenza.

L'attività consiste, tra l'altro, nella raccolta di elargizioni per finanziare le suddette attività e nella raccolta di beni (generi alimentari, vestiario, e quant'altro) idonei a sopperire alle esigenze di vita primarie ed alimentari di persone bisognose nonché organizzazioni di interventi diretti.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Art. 6 - Regolamenti interni

Al fine di meglio disciplinare l'attività e il funzionamento dell'Associazione, il presente Statuto potrà essere convenientemente integrato da uno o più regolamenti interni.

Art. 7 - Gli associati

Possono associarsi tutti i residenti nel territorio della Repubblica Italiana che intendono collaborare

con l'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi, in conformità allo spirito cristiano cattolico.

L'attività degli associati è libera, spontanea e volontaria.

Le loro prestazioni sono gratuite e disinteressate.

L'acquisto della qualità di associato viene mediante adesione- ammissione su domanda dell'interessato.

Il richiedente l'ammissione deve riconoscersi nelle idealità e nei fini solidaristici della dottrina cristiana a dare prova di poter utilmente operare per l'attuazione degli stessi.

L'Associazione ha struttura democratica. L'iscrizione conferisce senz'altro ai maggiorenni diritto di voto attivo e passivo senza limitazioni, e diritto di partecipazione, che è a tempo illimitato, salvo il diritto di recesso.

Costituiscono gravi motivi di esclusione:

- la violazione del divieto di remunerazione della prestazione volontaria;
- il non conformarsi alle direttive espresse dagli organi sociali;
- il tenere un comportamento non compatibile con il particolare modo di essere volontario o comunque contrario agli interessi associativi.

Hanno rilievo le gravi inadempienze.

L'associato può recedere liberamente, in ogni tempo, dal rapporto associativo.

Chi recede e chi viene escluso non può ripetere i contributi versati, né pretendere la restituzione della quota.

La quota è inalienabile e intrasmissibile, salvo per i trasferimenti avvenuti mortis causa.

Art. 8 - Fondo comune e mezzi finanziari

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- i contributi degli associati;
- le libere erogazioni di aderenti e terzi privati;
- i contributi dello Stato, di Istituzioni e di Enti Pubblici;
- i contributi di organismi internazionali;
- i beni mobili ed immobili;
- le donazioni ed i lasciti testamentari;
- i rimborsi da convenzioni;
- gli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilanci;

Gli associati non possono chiedere la divisione del fondo Comune.

Art. 9 - Obbligo di formazione del bilancio

Il bilancio dell'Associazione è annuale. L'esercizio si apre l'1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Il documento predisposto dal Consiglio Direttivo è depositato presso la sede sociale entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, e può essere consultato da ciascun aderente.

La redazione del bilancio deve ispirarsi a criteri di semplicità, precisione, chiarezza e veridicità. Esso è composto da una situazione economica e da una situazione patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta. L'associazione è tenuta alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 10 - Utili ed avanzi di gestione

Gli utili e/o avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quella ad essa accessoria.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo diretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o il fondo comune, durante il perdurare dell'attività, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano poste per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge o statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 11 - Gli Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale degli associati;

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

Le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art.12- L'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale è formata dagli associati che risultino come tali iscritti alla data della convocazione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea ha luogo inoltre quando il Consiglio ne ravvisi la necessità, o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

La convocazione avviene mediante semplice avviso a domicilio, da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della stessa.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi e con la presenza di almeno un terzo degli iscritti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per l'elezione delle cariche sociali si intendono eletti gli aventi diritto che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

E' ammesso il voto per rappresentanza: chi interviene non può portare più di due deleghe. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno un terzo degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti.

Le votazioni devono essere palesi. Sono segreti unicamente i voti riguardanti le persone fisiche.

Le deliberazioni devono constare da appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni assembleari - conformi a legge e allo Stato - vincolano tutti gli aderenti, ancorchè non intervenuti dissenzienti.

L'Assemblea degli iscritti ha, tra l'altro, le seguenti attribuzioni:

- Formulare le direttive generali e i programmi dell'Associazione;
- Approvare il rendiconto annuale elaborato dal Consiglio;
- Stabilire l'ammontare dell'annuale quota associativa;
- Apportare modifiche al testo dello Statuto su proposta del Consiglio Direttivo;
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente. Il Presidente del Consiglio è il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile e dispari - da tre a cinque - di membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere revocati - con deliberazione dell'Assemblea e previa contestazione degli addebiti - per gravi violazioni dello Statuto o dei doveri del mandato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità, nonché a richiesta motivata di almeno la metà dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni consiliari si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- Ha più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, assume le iniziative ritenute utili in relazione agli scopi associativi, il tutto in conformità alle direttive generali tracciate dall'Assemblea e ai dettami dello Statuto;
- Redigere il rendiconto consuntivo dell'Associazione;
- Delibera l'ammissione di aspiranti aderenti;
- Dichiarare l'esclusione e la decadenza dell'associato nelle fattispecie contemplate nel presente Statuto;
- Convoca l'Assemblea degli iscritti;

- Propone eventuali modifiche al testo dello Statuto;
- Nomina, se lo ritiene opportuno, al proprio interno, il "Vice Presidente", il segretario amministrativo ed il segretario organizzativo del Consiglio. Alle sedute consiliari sono ammessi osservatori e consulenti, scelti anche tra non associati, con funzioni consultive e senza diritto di voto.

Il Consiglio può conferire ad uno o più membri semplici mandati.

La convocazione del Consiglio è fatta mediante biglietto semplice da spedire almeno sette giorni prima della seduta, e nei casi di urgenza con avviso fatto pervenire almeno quarantotto ore prima.

Gli impegni di spesa possono essere presi solo nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Associazione.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il presidente dell'Associazione e ne ha la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio.

In particolare il Presidente:

- Svolge funzioni di impulso e di coordinamento;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- Presiede di diritto le assemblee e le sedute consiliari;
- Risponde, con il Consiglio, dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione;
- Convoca il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

Art. 15 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea.

Nel caso, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alle devoluzioni del patrimonio da destinarsi ai fini esclusivi di solidarietà.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Essa ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'attività ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Art. 16 - Il presente statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti.

Art. 17 - Disciplina residua.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina di legge, ed in difetto, alle disposizioni del Codice Civile.